COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 10

ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni) 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

Atto n. 194.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2024.

Marco OSNATO, *presidente,* ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 9 ottobre, ha espresso i propri rilievi sul provvedimento, formulando una valutazione favorevole.

Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 20 ottobre 2024, ma che nel corso della seduta di martedì 15 ottobre è stata acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo ad attendere l'espressione del parere

da parte delle Commissioni anche oltre il richiamato termine.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice per la VI Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Calderone, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*, che illustra.

Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo, esprimendo apprezzamento per le osservazioni formulate nella proposta dei relatori, che accolgono alcuni rilievi sollevati nel corso delle audizioni.

Evidenzia, tuttavia, che in tale proposta non si è ritenuto di dare spazio ai contributi – articolati in tre suggerimenti di modifica e integrazione al testo – forniti dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere espresso.

Oltre ad essere insoddisfacente sotto tale profilo, la proposta dei relatori non recepisce quanto segnalato dall'Organismo agenti e mediatori (OAM), in ordine alla necessità di prevedere un termine di quattro mesi – in luogo di quello previsto di tre mesi – per l'avvio del nuovo Registro al quale sono tenuti ad iscriversi gli operatori che trattano l'oro, al fine di garantire il tempo necessario a realizzare i sistemi informatizzati di gestione. Né recepisce la richiesta, anch'essa avanzata dal citato Organismo agenti e mediatori, di prevedere due sezioni separate all'interno del suddetto nuovo Registro: una dedicata agli operatori compro oro (OCO) e un'altra agli operatori professionali in oro (OPO). Ciò al fine di garantire chiarezza e trasparenza delle informazioni al mercato di riferimento.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, sottolineando tuttavia che le norme dello schema di decreto in esame, volte a introdurre misure di contrasto al riciclaggio in adeguamento alla normativa europea, non possono far dimenticare che l'attuale Governo, con altri provvedimenti, ha elevato a 5.000 euro la soglia dell'uso del contante, iniziativa che reputa controproducente rispetto alla lotta contro l'evasione fiscale. A tal proposito, conclusivamente, evidenzia che in un Paese caratterizzato da un forte tasso di evasione e da una tassazione che si concentra principalmente sull'Irpef, le misure di contrasto devono necessariamente realizzarsi su più fronti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)* formulata dai relatori.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (Atto n. 194);

considerato che l'articolo 1 contiene le disposizioni necessarie ad adeguare al contenuto del regolamento (UE) 2018/1672 le disposizioni nazionali in materia di commercio dell'oro, di cui alla legge n. 7 del 2000;

osservato in particolare che, per effetto delle modifiche apportate dal richiamato articolo 1 dello schema in esame, l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della citata legge n. 7 del 2000 stabilisce, tra i requisiti dell'oro ad uso prevalentemente industriale, una purezza pari o superiore a 325 millesimi ovvero qualunque altra forma e purezza; tale ultima locuzione rischia di generare dubbi interpretativi, non essendo chiaro se sia riferita alla materia prima aurifera oppure ai semilavorati;

evidenziato inoltre che, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1 dello schema in esame, l'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis)* della richiamata legge n. 7 del 2000 definisce « oro » anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento ovvero oro ad uso prevalentemente industriale (di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della medesima legge n. 7 del 2000); tale formulazione rischia di prestarsi a incertezze interpretative, in quanto la materia prima aurifera destinata a fusione, nonché i semilavorati – a prescindere dalla circostanza che debbano essere oggetto o meno di successiva fusione – sembrano essere già inclusi nell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della richiamata legge n. 7 del 2000;

rilevato, infine, che il suddetto articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della richiamata legge n. 7 del 2000, specificando la nozione di oro ad uso prevalentemente industriale, per tale intendendosi sia la materia prima aurifera grezza, destinata a fusione o successiva trasformazione, sia i semilavorati, definiti mediante rinvio all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo, con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, l'opportunità:

a) di precisare che la locuzione « qualunque altra forma e purezza » non debba

riferirsi ai semilavorati, ma unicamente alla materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione;

b) di chiarire l'ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*) della legge n. 7 del 2000, specificando in particolare che nella definizione di oro sono ricompresi anche gli oggetti d'oro usati, destinati ad essere fusi per ottenere oro da investimento o oro industriale e che sono assimilati, considerata la loro destinazione, ai semilavorati;

c) di modificare l'articolo 3 della legge n. 7 del 2000, che riguarda l'IVA applicabile alle cessioni di prodotti semilavorati, in modo tale da adeguare la relativa disciplina alle definizioni introdotte dallo schema di decreto in esame. In particolare, si valuti l'opportunità di introdurre, al menzionato articolo 3, un rinvio esplicito alla definizione di semilavorati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della medesima legge n. 7 del 2000, come modificato dalle disposizioni in commento.